Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/53/UE)

(GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio del 10 dicembre 2015	L 330	51	16.12.2015
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio del 20 dicembre 2018	L 331	222	28.12.2018
►**M3**	Decisione di esecuzione (UE) 2022/88 del Consiglio del 18 gennaio 2022	L 14	23	21.1.2022

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/53/UE)

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Regno del Belgio è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Il Regno del Belgio è autorizzato ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

▼M3

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2024.

▼B

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.